

STATUTO

**"S.A.T.I.C. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE PER
LA PROCURAZIONE IL
LAVORO ED I SERVIZI"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SULMONA AQ VIA S.S.17 KM 95.500
SNC

Numero REA: AQ - 113823

Codice fiscale: 01698860663

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

so di inserire il punto 05 che contenga quanto segue: "05.

SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA E SUPPORTO

Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria uffici pubblici e privati; servizi all'attività di pulizia spot (ostruzione, deceratura, eliminazione scritte, pulizia cancelli, ringhiere); servizi di manutenzione e verde pubblico; servizio di accompagnamento, assistenza e trasporto a bordo di mezzi di qualsiasi genere a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi e disabili, di portatori di handicap; servizio trasporti e facchinaggio carico scarico merci; servizi cimiteriali ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi interventi: custodia e pulizia di complessi cimiteriali; servizio di Monitoraggio; ausiliari del traffico, gestione parcometri; servizio di vigilanza e controllo del territorio; servizio di supporto specialistico alla sicurezza; servizi di supporto polizia aree interne e esterne; servizio di amministrazione logistica; fornitura di Attrezzature e sistemi per monitoraggio; Servizio di gestione configurazione ed installazione impianti di allarme, impianti automatizzati e impianti di videosorveglianza; servizio di taratura di strumenti di misurazione; servizio di supporto in ambito amministrativo contabile, servizi di riscossione, solleciti pagamenti (accertamento e riscossione dei tributo in forma diretta per gli EE.LL); supporto specialistico alla rendicontazione; servizio specialistico in ambito fiscale e tributario; servizi bancari (tesoreria e cassa)".

II

- di approvare lo Statuto Sociale nella nuova formulazione di cui il Presidente dà lettura:

TITOLO I°: COSTITUZIONE. DENOMINAZIONE. SEDE. DURATA E SCOPO SOCIALE.

ART. 01: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.

1. È costituita una società cooperativa denominata "S.A.T.I.C. società cooperativa sociale per la Produzione il Lavoro ed i Servizi".

ART. 02: SEDE SOCIALE.

1. La società ha sede in Sulmona (AQ), il domicilio sociale è fissato dal consiglio di amministrazione, con propria deliberazione.

2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

3. L'organo amministrativo, con propria deliberazione, potrà istituire ed aprire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi e/o recapiti in tutto il territorio nazionale e della CEE.

ART. 03: DURATA DELLA SOCIETÀ.

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

2. La durata della società potrà essere prorogata con delibe-

razione dell'assemblea sociale prima della scadenza del termine, così come la società potrà essere anticipatamente sciolta sempre con deliberazione dell'assemblea sociale.

ART. 04. SCOPO MUTUALISTICO E INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE SOCI.

1. La cooperativa non ha finalità speculative, improntando la sua attività ai principi della mutualità, di cui all'art. 26 del D. L. Cps 14.12.1947 n. 1577, della cooperazione e per il miglioramento delle risorse morali, materiali, economiche e finanziarie dei soci.

2. La cooperativa persegue, senza fini di speculazione privata, la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali dei soci.

3. Inserimento lavorativo di persone svantaggiate, soci della cooperativa portatori di handicap, nella percentuale disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

4. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

5. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi stabiliti dall'articolo 2514 C.C.

ART. 05: OGGETTO SOCIALE.

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, e per il raggiungimento degli scopi sociali, di cui all'art.1 lettera B della L. 381/1991, ha per oggetto le seguenti attività:

1. La gestione di servizi per conto di pubbliche amministrazioni dello Stato italiano e degli Stati membri della Comunità Economica Europea nonché di persone ed enti privati relativi, prevalentemente, all'attività di gestione integrata dei servizi rivolti al supporto amministrativo contabile degli enti locali, della sorveglianza, nonché a quella di gestione dei servizi informatici e tecnici.

L'impresa sociale, svolta direttamente e/o attraverso società e/o enti partecipati, si indirizzerà prevalentemente nell'ambito dei seguenti settori:

01. SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E DI ORGANIZZAZIONE.

Servizi reali per le problematiche economiche e finanziarie, del bilancio, dell'organizzazione amministrativo contabile, del personale, compreso la gestione e la formazione, dell'elaborazione dati.

Predisposizione di elaborati contabili e statistici, compilazione di schemi e di reports contabili ed amministrativi, registrazioni ed annotazioni di dati sia su supporti informati-

ci che cartacei, nonché rilevazione e rappresentazione di dati ovvero rispondenti a modelli d'uso comune in applicazione di previsioni o di disposizioni di legge o di altre fonti normative.

Servizi di vigilanza e sorveglianza all'interno di edifici; gestione di convegni, riunioni, congressi e simili, organizzazione di sale e relativi addobbi.

02. SERVIZI TECNICO-ECONOMICA, DI PROMOZIONE E DI PUBBLICITÀ'.

Servizi reali per gli studi e la pianificazione, la progettazione, l'assistenza agli acquisti, alle forniture e agli appalti; servizi di protezione civile, gestione ed organizzazione; predisposizione di elaborati tecnici, di computi metrici ed estimativi anche per servizi tecnologici, impiantistici e manutentivi.

Ogni attività di carattere immobiliare, svolta per conto proprio o per conto di terzi, e pertanto, la progettazione e la costruzione od ogni forma di intervento edilizio relativi a terreni e fabbricati di qualsiasi specie.

Servizi reali per l'assistenza, promozione e gestione di campagne promozionali e pubblicitarie.

03. SERVIZI INFORMATICI, DI INFORMAZIONE, DI COMUNICAZIONE E VARI.

Assistenza e manutenzione degli impianti informatico-telematici, manutenzione ordinaria dell'hardware centrale e delle periferiche, realizzazione e gestione dei sistemi della sicurezza di hardware e di software di base;

Gestione dei rapporti con softwarehouses per la sicurezza di "applicativi" e per la ottimale gestione, rilevazione, elaborazione, rappresentazione e stampa dei dati informatici.

Assistenza e conduzione impianti audiofonici, di videoconferenza e relativi supporti telematici e telefonici.

Progettazione, realizzazione, commercializzazione, manutenzione, assistenza, aggiornamento e sviluppo servizi di: informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie, software, hardware, siti internet e quanto altro attinente all'informaticizzazione.

Centro elaborazione dati. Servizi reali connessi alla acquisizione, gestione e miglioramento della elaborazione dati, software, consulenza informatica e relativa formazione professionale.

Servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile all'impresa relativi a nuove tecnologie e nuovi processi, nonché per la introduzione e la gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e il disinquinamento in relazione ad attività produttive; consulenza e/o gestione di centri di produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate.

Informatica scientifica, tecnica ed economica, banche dati.

04. SERVIZI TURISTICI E CULTURALI.

Studio, progettazione e coordinamento delle attività per il marketing turistico; attività di progettazione e coordinamento per il reperimento di risorse finanziarie pubbliche e private, rapporti con Enti pubblici e privati di settore; presentazione di beni culturali, monumentali e ambientali. Promuovere la realizzazione e la gestione di musei, mostre, complessi monumentali, biblioteche e relativi servizi, corsi e convegni al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico e turistico; effettuare indagine archeologica con ogni mezzo e tecnologia.

"05. SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA E SUPPORTO

Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria uffici pubblici e privati; servizi all'attività di pulizia spot (ostruzione, deceratura, eliminazione scritte, pulizia cancelli, ringhiere); servizi di manutenzione e verde pubblico; servizio di accompagnamento, assistenza e trasporto a bordo di mezzi di qualsiasi genere a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi e disabili, di portatori di handicap; servizio trasporti e facchinaggio carico scarico merci; servizi cimiteriali ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi interventi: custodia e pulizia di complessi cimiteriali; servizio di Monitoraggio; ausiliari del traffico, gestione parcometri; servizio di vigilanza e controllo del territorio; servizio di supporto specialistico alla sicurezza; servizi di supporto polizia aree interne e esterne; servizio di amministrazione logistica; fornitura di Attrezzature e sistemi per monitoraggio; Servizio di gestione configurazione ed installazione impianti di allarme, impianti automatizzati e impianti di videosorveglianza; servizio di taratura di strumenti di misurazione; servizio di supporto in ambito amministrativo contabile, servizi di riscossione, solleciti pagamenti (accertamento e riscossione dei tributo in forma diretta per gli EE.LL); supporto specialistico alla rendicontazione; servizio specialistico in ambito fiscale e tributario; servizi bancari (tesoreria e cassa).

2. La cooperativa, per il raggiungimento delle proprie finalità potrà inoltre svolgere le seguenti attività istituzionali e diverse:

- a) assumere partecipazioni e/o interessenze in altre società ed imprese aventi scopi analoghi o affini, nonché comunque utili al potenziamento ed allo sviluppo della società;
- b) promuovere e costituire società collegate o controllate aventi scopi affini e specifici per i diversi settori di interesse della cooperativa;
- c) dare adesione e partecipazione ad enti, organismi, consorzi con lo scopo di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da appo-

sito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra i soci e terzi sotto ogni forma.

3. La cooperativa, inoltre, potrà:

- a) costruire, affittare acquistare mobili ed immobili, attrezzature ed impianti oltre a svolgere ogni altra attività utile al conseguimento degli scopi sociali;
- b) concorrere ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative pubbliche e private per l'aggiudicazione di servizi, di appalti, di forniture anche in concessione.

6. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo o oggetto sociale, potrà fare ricorso al credito bancario e finanziario di ogni forma e con ogni modalità. Potrà, quindi, stipulare convenzioni con banche e/o enti abilitati a concedere finanziamenti per la concessione di crediti sotto qualsiasi forma e necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

7. La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo o oggetto sociale e la sua realizzazione, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La cooperativa si propone, altresì, lo sviluppo e l'ammmodernamento aziendale attraverso un programma pluriennale di sviluppo, previsto dall'art. 5 della legge 31.01.1992 n. 59 e, successive modificazioni ed integrazioni, da adottarsi e da aggiornarsi annualmente, sulla base dei risultati e degli obiettivi conseguiti, all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio.

9. Il piano pluriennale dovrà contenere:

- a) azioni di sostegno per l'acquisizione del necessario know-out tecnologico;
- b) azioni di sostegno per l'aggiornamento dei soci e del personale dipendente;
- c) programma pluriennale e annuale, ivi compreso i piani di ammortamento, per l'ammodernamento ed il rinnovo dei beni e dei mezzi aziendali;
- d) programma pluriennale e annuale per l'espansione produttiva e per la erogazione dei servizi;
- e) ogni altro investimento necessario ed utile per il conseguimento degli scopi sociali e per il quale la legge consente l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa.

10. La cooperativa, conseguentemente ai propri piani di sviluppo pluriennali, potrà emettere:

- a) azioni di partecipazione cooperativa**, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privile-

giate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma e secondo le vigenti leggi, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato e depositato come per legge;

b) titoli partecipativi al rischio d'impresa sia in termini di remunerazione del capitale, sia in termini di partecipazione alle perdite, sia in termini di titolarità di una frazione del patrimonio;

c) titoli non partecipativi con diritto al rimborso, alla remunerazione ma senza il diritto di controllo societario.

11. L'emissione dei titoli partecipativi destinati ai soci sovventori e/o sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, anche volta a delegare l'organo amministrativo ad emanare apposito regolamento di emissione, con la quale devono essere generalmente stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;
- d) i compiti attribuiti agli amministratori ai fini dell'emissione dei titoli.

12. La trasferibilità dei titoli partecipativi è disciplinata dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile.

TITOLO II°: I SOCI.

ART. 06: NUMERO E REQUISITI DEI SOCI.

1. Il numero dei soci é illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo previsto dalle vigenti leggi. Verificandosi la diminuzione al di sotto del numero minimo dei soci previsto dalla legge, esso dovrà essere reintegrato nel termine massimo di un anno trascorso il quale la cooperativa deve essere posta in liquidazione.

2. I soci dovranno essere di comprovata buona condotta civile e morale e non devono avere riportato condanne penali per motivi infamanti e che sono passate in giudicato.

I soci dovranno mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

3. É fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni del-

l'ulteriore rapporto di lavoro.

4. I soci possono essere:

1. soci LAVORATORI - COOPERATORI;
2. soci SOVVENTORI;
3. soci SOTTOSCRITTORI di azioni di partecipazione cooperativa.
4. soci SPECIALI.

1. SOCI LAVORATORI COOPERATORI.

Sono soci lavoratori cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

2. SOCI SOVVENTORI

Sono soci SOVVENTORI, nei limiti previsti dalla legge, le persone fisiche e le persone giuridiche che investono capitali nell'impresa pur non avvalendosi delle prestazioni istituzionali di questa.

3. SOCI SOTTOSCRITTORI di azioni di partecipazione cooperativa.

Sono soci SOTTOSCRITTORI di azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti previsti dalla legge, le persone fisiche e le persone giuridiche che sottoscrivono azioni di partecipazione cooperativa emesse dalla società, pur non avvalendosi delle prestazioni istituzionali di questa.

4. SOCI SPECIALI.

Sono soci SPECIALI le persone fisiche ammesse per un periodo di formazione e/o inserimento che abbia ad oggetto l'attività istituzionale e sociale delle cooperative.

5. La durata del periodo di formazione e/o inserimento non può essere superiore ad anni 5 (cinque).

6. Al termine del periodo di formazione e/o inserimento e su richiesta del socio, su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio speciale potrà essere ammesso a pieno titolo nella compagine sociale. L'ammissione potrà essere deliberata anche prima del termine del periodo di formazione e/o inserimento su deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

7. Il socio speciale, fermo il pieno diritto relativo alla prestazione mutualistica e agli obblighi con essa connessi:

- a) sottoscriverà e verserà una quota sociale pari alla quota

minima prevista dalla legge;

b) non verserà il sovrapprezzo sulle quote;

c) percepirà il dividendo in ragione proporzionale alla quota versata e al sovrapprezzo non versato;

d) percepirà l'eventuale ristorno deliberato dall'assemblea dei soci che potrà prevedere un importo differenziato;

e) avrà identici diritti di partecipazione all'assemblea dei soci;

f) potrà essere eletto amministratore solo in ragione della durata dell'organo rispetto alla durata del periodo di formazione e/o inserimento.

8. Il numero totale dei soci Sovventori, Sottoscrittori di azioni cooperativa e Speciali non può essere superiore a un terzo del totale dei soci.

ART. 07: AMMISSIONE DEI SOCI.

1. Possono essere ammessi quali soci LAVORATORI - COOPERATORI:

a) le persone fisiche e le persone giuridiche che svolgono le attività compatibili con gli scopi ed oggetti sociali della COOPERATIVA;

b) il coniuge, i parenti o affini entro il terzo grado del titolare dell'attività, che collabori effettivamente nell'azienda.

2. L'ammissione di nuovi soci deve essere:

a) compatibile con la capacità economica della cooperativa a soddisfare gli interessi dei soci;

b) coerente con i piani strategici di medio e lungo periodo della cooperativa;

c) salvaguardare l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti e dei nuovi soci.

3. Hanno priorità nell'ammissione a socio i dipendenti della cooperativa con almeno due anni di anzianità di lavoro.

4. Ai fini del miglior funzionamento della cooperativa e per garantire nella base sociale la presenza della necessaria qualificazione tecnica, giuridica ed economica, possono essere ammessi a socio persone esperte nei diversi settori, nei limiti e con le modalità previste dalla legge 17.02.1971 n. 127, modificativa del 3° comma dell'art. 23 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e loro successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31.01.92 n. 59.

5. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

6. Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

7. Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

8. Possono, altresì, essere ammessi quali soci SOVVENTORI, nei limiti previsti dalla legge, le persone fisiche e le persone giuridiche.

9. I soci sovventori investono capitali nell'impresa pur non avvalendosi delle prestazioni istituzionali di questa.

10. I versamenti effettuati dai soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.

11. I soci sovventori possono essere nominati amministratori purché la maggioranza degli amministratori sia rappresentata da soci cooperatori.

12. I soci sovventori sono obbligati al rispetto delle norme di cui ai numeri 4 e 5 e alla lettera a) dei commi 10 e 11 che seguono.

13. Possono, infine, essere ammessi come soci i SOTTOSCRITTO-RI di azioni di partecipazione cooperativa, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge.

14. Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta indirizzata all'organo amministrativo, nella quale dichiarano:

1. le proprie generalità complete, la residenza ed il domicilio, la professione, il codice fiscale e la partita IVA;

2. l'attività svolta (curriculum professionale) in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione a socio;

3. l'ammontare della quota che intendono sottoscrivere, che dovrà comunque essere non inferiore al valore minimo e non superiore al valore massimo vigente per tempo;

4. l'impegno a versare la quota sociale non appena la domanda di ammissione a socio sarà stata accolta;

5. l'impegno a versare la quota di ammissione a socio annualmente stabilita dal consiglio di amministrazione, contestualmente al versamento della quota sociale;

6. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

15. Nella domanda, inoltre, deve essere esplicitamente dichiarato:

a) di conoscere, approvare ed impegnarsi a rispettare senza alcuna riserva lo statuto sociale e i regolamenti sociali in vigore;

b) di non appartenere ad altre cooperative o società aventi scopi o oggetti analoghi, affini e/o contrastanti con gli in-

teressi sociali.

16. Alle domande delle persone giuridiche devono essere, inoltre, allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia del bilancio approvato dell'ultimo esercizio sociale;
- c) estratto, dichiarato conforme e sottoscritto dal legale rappresentante della società, della deliberazione di adesione presa dall'organo sociale competente.

17. L'organo amministrativo esamina e delibera in merito all'accoglimento delle domande di adesione. La deliberazione è inappellabile e deve essere partecipata all'aspirante socio mediante lettera raccomandata.

18. In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve motivare la propria decisione e notificarla all'aspirante socio con la specifica indicazione delle modalità e dei termini per il ricorso all'assemblea dei soci avverso il diniego. Non è comunque opponibile la deliberazione di diniego quando il limite numerico dei soci, a seguito della nuova ammissione, determina il passaggio della cooperativa dalla forma organizzativa di società a responsabilità limitata alla forma di società per azioni.

19. L'assemblea dei soci, per l'esame dei ricorsi avverso il diniego all'ammissione a socio, sarà convocata, compatibilmente con l'organizzazione sociale, anche nei termini previsti per gli adempimenti d'obbligo annualmente previsti dallo statuto.

20. L'organo amministrativo delibererà in forma definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla decisione dell'assemblea sui ricorsi adeguandosi alla determinazione assembleare.

ART. 08: OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI.

Il nuovo socio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di ammissione, deve versare:

- a) la quota sociale sottoscritta;
- b) la quota fissa di ammissione;
- c) il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento interno di cui al successivo articolo 23.

La quota sociale potrà essere versata con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 14.

Trascorsi trenta giorni senza che sia stato ottemperato a questo obbligo la domanda di ammissione si intende nulla a tutti gli effetti di legge.

Gli eventuali versamenti parziali, nel frattempo effettuati, saranno trattenuti, in tutto o in parte, dalla cooperativa a

insindacabile giudizio dell'organo amministrativo ed a titolo di penale e saranno devoluti al fondo di riserva ordinaria.

Ciascun socio, non amministratore, può pretendere dagli amministratori in ogni tempo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali obbligatori, i libri non obbligatori e tutti gli altri documenti relativi all'amministrazione e alla gestione della cooperativa.

ART. 09: PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o morte se persona fisica; per recesso, decadenza, esclusione, scioglimento o messa in liquidazione se persona giuridica.

ART. 10: IL RECESSO.

Il socio può recedere dalla cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando:

- abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- non si trovi più nella condizione di cooperare per il conseguimento dell' oggetto sociale;
- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Essendo previsto il divieto statutario di cessione della quota sociale il socio può recedere dalla cooperativa con un preavviso di almeno tre mesi. Il diritto di recesso per intrasferibilità delle quote non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

Sull'istanza di recesso, compreso la verifica dei motivi legittimanti il recesso volontario del socio, decide l'organo amministrativo che provvederà ad annotare la decisione nel libro dei soci.

Il recesso ha luogo e diventa operativo con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 2526 del codice civile.

ART. 11: LA DECADENZA.

La decadenza é deliberata dall'organo amministrativo nei confronti:

- a) del socio del quale sia stata accertata la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) del socio che abbia dichiarato il proprio scioglimento o la messa in stato di liquidazione;
- c) del socio che venga dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali o fallimentari;
- d) del socio che non si trovi più nella condizione di cooperare per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- e) dei soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

f) dei soci che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

ART. 12: LA ESCLUSIONE.

L'organo amministrativo può escludere il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando:

a) non sia più in grado di svolgere l'attività dedotta nel contratto sociale;

b) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dei regolamenti adottati oppure le deliberazioni, legalmente prese, dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea;

c) non adempia, puntualmente e senza giustificati motivi, agli impegni assunti verso la cooperativa e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti ovvero compia atti valutabili come notevole inadempimento degli obblighi sociali;

d) non rispetti, se socio speciale, gli standard qualitativi e quantitativi previsti dallo statuto o dai regolamenti interni ai fini della loro ammissione nella base sociale ordinaria;

e) danneggi o tenti di danneggiare, in qualunque modo, materialmente o moralmente, la cooperativa;

f) prenda parte, senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo, a Enti o imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa allorché l'attività del socio sia effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa considerando i settori ed i mercati economici in cui operano il socio e la cooperativa, nonché le dimensioni imprenditoriali degli stessi;

g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

i) sia soggetto a provvedimento giudiziari (articoli 2286 e 2288 del codice civile);

j) venga a trovarsi comunque in una delle situazioni di incompatibilità con l'attività sociale senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio inadempiente deve essere invitato, prima del provvedimento di esclusione, a soddisfare i suoi obblighi o a recedere dal comportamento assunto.

Trascorso un mese dall'invito e in caso di ulteriore inadempienza o del mantenimento dell'inadempienza in essere, il socio viene escluso.

La deliberazione di esclusione sarà presa dall'organo ammini-

strativo e comunicata al socio, con procedura avente garanzia di certezza. Il socio ha facoltà di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'esclusione avrà effetto dalla data della annotazione nel libro dei soci, annotazione da effettuarsi a cura degli amministratori.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione comportano l'interruzione del rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma instaurato fra socio e cooperativa.

Il rapporto mutualistico si intende sciolto alla chiusura del bilancio dell'esercizio in corso, ovvero dell'esercizio successivo, in funzione della data di annotazione della deliberazione nel libro dei soci precedente o meno il 30 (trenta) settembre.

ART. 13: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE.

I soci receduti, dichiarati decaduti ed esclusi dalla cooperativa hanno diritto al rimborso della sola quota posseduta, ivi compresa la rivalutazione maturata, e la liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura il recesso, la decadenza o la esclusione diventano rispettivamente operativi.

La liquidazione della quota sarà effettuata limitatamente al socio ed in misura mai superiore al valore di cui al precedente comma.

In caso di morte del socio gli eredi possono subentrare in qualità di socio delegando, però, uno di loro quale unico rappresentante. Tale diritto dovrà essere esercitato, pena la decadenza, entro quattro mesi dal giorno del decesso.

Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino a concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è reso definitivamente operativo il provvedimento di recesso, di decadenza o di esclusione.

L'organo amministrativo, con deliberazione motivata ed asseverata dal collegio sindacale, può disporre per la restituzione anticipata della quota sociale.

L'istanza per la richiesta del rimborso della quota sociale, se non contestuale con l'istanza di recesso, dovrà essere inoltrata entro tre mesi dalla data di comunicazione del recesso, della decadenza o dell'esclusione.

Le quote sociali per le quali non viene chiesto il rimborso nel termine di cui al precedente comma, saranno devolute alla riserva ordinaria.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5, comma 4, numero 1.

ART. 14: COMUNICAZIONE AI SOCI DELLA PERDITA DI TALE QUALITÀ.

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo nei casi di cui agli artt. 9, 10 e 11 devono essere comunicate ai soci a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo avente garanzia di certezza.

Il socio ha il diritto di ricorrere, entro i successivi trenta giorni, al collegio dei probiviri o al tribunale competente ai sensi degli articoli 2532 e 2533 del codice civile.

ART. 15: MORTE DEL SOCIO.

In caso di morte di un socio, gli eredi del socio defunto subentrano nella qualità di socio a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione: l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune.

Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata eventualmente rivalutata nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Il diritto al rimborso dovrà essere esercitato, pena la decadenza, entro quattro mesi dal giorno del decesso.

TITOLO III°: IL PATRIMONIO SOCIALE.

ART. 16: IL PATRIMONIO SOCIALE.

Il patrimonio sociale è costituito da:

A. IL CAPITALE SOCIALE:

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento e zero centesimi), quote detenute dai soci COOPERATORI.

Il valore nominale delle quote ed il relativo sovrapprezzo è deliberato annualmente dalla assemblea dei soci;

B. IL CAPITALE SOCIALE DEI SOCI SOVVENTORI:

Il capitale sociale dei soci sovventori è costituito da azioni nominative trasferibili, detenute dai soci SOVVENTORI, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalle vigenti leggi;

C. LE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA ED I TITOLI PARTECIPATIVI E NON PARTECIPATIVI:

Le azioni di partecipazione cooperativa, i titoli partecipativi ed i titoli non partecipativi sono emessi dalla cooperativa per il raggiungimento dei progetti di sviluppo pluriennali.

D. CAPITALE SOCIALE AGGIUNTIVO:

Il capitale sociale aggiuntivo è costituito da quote di capitale che l'assemblea delibererà di far versare dai soci, per il raggiungimento di particolari obiettivi previsti dall'oggetto sociale;

E. FONDI DI RISERVA:

I fondi di riserva sono costituiti da:

- 1)fondi di riserva ordinaria o legale e straordinaria;
- 2)somme accantonate a riserve indivisibili alle condizio-

ni di cui all'art. 12 della legge 16.12.1977 n. 904;

3) riserva da sovrapprezzo;

4) ogni altro fondo straordinario o di accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

5) fondo formato da eventuali contributi dello stato della regione, della provincia dei comuni o altri enti pubblici o privati.

F. FIDEIUSSIONI RILASCIATE DAI SOCI:

Le fidejussioni o cambiali a garanzia che possono essere richieste, con deliberazione dell'organo amministrativo, per garantire la cooperativa rispetto ai crediti o prestiti, anche di natura commerciale, erogati ai soci o, comunque, per garantire la cooperativa per gli impegni contratti in nome e per conto dei soci.

G. ALTRI BENI E CESPITI:

Gli altri beni e cespiti possono provenire a titolo gratuito alla società o realizzati in economia dalla stessa.

I soci possono sottoscrivere la quota sociale nei seguenti termini e quantità:

1. persone fisiche: fino al valore massimo consentito dalla legge e in multipli interi del valore nominale;

2. persone giuridiche: fino al massimo di 10 (dieci) volte l'importo del valore nominale e per ogni loro socio regolarmente iscritto nel libro dei soci.

Le cooperative e le persone giuridiche devono, a richiesta del consiglio di amministrazione, sottoscrivere una quota pari ad almeno 10 (dieci) volte l'importo del valore nominale.

La quota o le azioni dei soci cooperatori, le azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori, le azioni di partecipazione cooperativa, potranno essere versate anche in più soluzioni e precisamente:

a) il 20 (venti) per cento all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini e con le modalità stabilite dall'organo amministrativo.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci, nei limiti delle quote o azioni nominative possedute e delle azioni di partecipazione cooperativa.

La riserva ed i fondi sono destinati a coprire eventuali perdite e alla reintegrazione del capitale sociale. Essi non possono essere distribuiti ai soci durante la vita della società.

ART. 17: LA QUOTA SOCIALE.

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute, dovendosi considerare vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le azioni nominative, detenute dai soci sovventori, sono tra-

sferibili, previo diritto di prelazione, al valore nominale rivalutato e con gli utili maturati distribuiti o da accreditare, da parte dei soci cooperatori e degli altri soci sovventori.

Il diritto di opzione deve essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione della volontà di cessione da parte del socio proprietario delle azioni nominative.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore a condizione che siano interamente liberate.

ART. 18: FONDO DI RISERVA ORDINARIA, INDIVISIBILE, DA SOVRAPPREZZO E STRAORDINARIA.

Il fondo di riserva ordinaria é costituito:

- a) dalla quota di utili annuali devoluta a riserva ordinaria o legale per legge o per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- b) dai beni, dai titoli o dalle somme acquisite a titolo di liberalità;
- c) dalle quote non rimborsate o prescritte.

Il fondo di riserva indivisibile é costituito con gli utili ad esso destinati dall'assemblea dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16.12.1977 n. 904 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il fondo di riserva da sovrapprezzo é costituito dai versamenti dei soci effettuati a tale titolo.

Il fondo di riserva straordinaria può essere costituito per capitalizzare la società a fronte di impegni imprevisti e rischi particolari, assunti per il raggiungimento degli scopi sociali. Potrà essere utilizzato per costituire le altre forme di riserva e per reintegrarle in caso di perdita. Potrà, inoltre, essere utilizzato per remunerare il capitale sociale, ogni qualvolta i motivi che ne hanno determinato la costituzione, siano venuti a mancare.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né allatto dello scioglimento della cooperativa.

Le riserve divisibili possono essere costituite in favore dei soci finanziatori che sottoscrivono strumenti partecipativi.

Nel caso di variazione dello stato della cooperativa da mutualità prevalente a mutualità non prevalente le riserve indivisibili accumulate nel regime previdente manterranno il loro stato di indivisibilità.

La riserva legale é indivisibile.

In caso di cooperativa a mutualità non prevalente potranno essere costituite riserve divisibili in favore di tutti i soci. Le riserve possono essere assegnate ai soci, su deliberazione dell'assemblea di bilancio, attraverso:

- a) l'emissione di strumenti finanziari nelle forme riservate alle cooperative srl;

b) aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate nella misura massima del 20% (venti per cento) del valore originario.

ART. 19: OBBLIGAZIONI SOCIALI E OBBLIGAZIONI DEI SOCI

L'intero patrimonio sociale, ad eccezione delle quote sociali effettivamente versate e non rimborsate, non é mai ripartibile tra i soci, sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

La società risponde alle obbligazioni contratte solo e soltanto con il suo patrimonio e con il capitale sociale.

La responsabilità di ciascun socio, in ogni caso di liquidazione della società, é limitata alla quota sociale sottoscritta.

TITOLO IV°: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

ART. 20: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio dell'esercizio, il conto economico e, ove occorra, la nota integrativa.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Potrà essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Il bilancio deve essere redatto con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere indicati i criteri seguiti nella gestione sociale e per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere comunicato dall'organo amministrativo al collegio dei sindaci almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria di bilancio.

Il bilancio, inoltre, deve restare depositato in copia, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nella sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea sociale di bilancio.

ART. 21: RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E COPERTURA DELLE PERDITE. RISTORNO.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, di importo comunque non superiore agli utili di bilancio previsti, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e

versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Il ristorno è commisurato al monte annuale delle ore effettivamente lavorate nelle cooperative di lavoro.

I ristorni saranno distribuiti, su conforma deliberazione dell'assemblea, in forma liquida ovvero in forma di aumento delle quote di capitale sociale.

Gli utili di bilancio, al netto dei ristorni deliberati ai sensi del precedente comma 1°, saranno devoluti come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria o legale;
- b) non meno del 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) all'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura stabilita dall'assemblea e nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolati dallo ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti;
- d) un dividendo ai soci non superiore alla misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti e ragguagliato al capitale effettivamente versato. Il capitale sociale dei soci sovventori sarà remunerato con ulteriori 2 (due) punti percentuali in più di quanto previsto per i soci cooperatori;
- e) alla formazione della riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge 16.12.1977 n. 904;
- f) ad eventuale riserva divisibile. La riserva divisibile può essere divisa fra tutti i soci in ragione del capitale sottoscritto e versato del valore delle azioni di partecipazione cooperativa e dei titoli partecipativi e non partecipativi;
- g) a fini mutualistici.

L'assemblea sociale può, però, sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, la totalità degli utili sia devoluta ai fondi di riserva, ivi compreso il fondo di cui alla lettera e).

Le eventuali perdite devono essere coperte mediante versamento da parte dei soci o rinviato a nuovo esercizio con deliberazione motivata dell'assemblea sociale esplicitamente approvata dal collegio sindacale.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale sociale dei soci sovventori sarà ridotto dopo la riduzione del capitale dei soci cooperatori.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo la utilizzazione delle riserve divisibili e di quelle costituite per l'aumento del capitale sociale. Non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori fino alla ricostituzione delle perdite indivisi-

bili utilizzate per la copertura delle perdite.

ART. 22: PAGAMENTO DEI DIVIDENDI.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la sede sociale nei termini fissati dall'assemblea.

I dividendi non riscossi nei termini citati si prescrivono e sono devoluti al fondo di riserva ordinaria.

TITOLO V°: GLI ORGANI SOCIALI.

ART. 23: GLI ORGANI SOCIALI.

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo: consiglio di amministrazione o amministratore unico. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in se tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente;
- il collegio dei sindaci;
- il revisore contabile;
- il collegio arbitrale;
- l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa e di titoli partecipativi.

Alla cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata dagli articoli 2488 e seguenti del Codice Civile; la cooperativa nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

ART. 24: L'ASSEMBLEA SOCIALE.

L'assemblea sociale, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci cooperatori e dai soci sovventori, che non possono rappresentare più di un terzo dei voti, e dall'eventuale rappresentante dei soci aventi azioni di partecipazione cooperativa.

I soci hanno diritto di partecipazione alla assemblea solo e soltanto quando in regola con i versamenti e le obbligazioni sociali.

Ove si verificchino le condizioni previste dallo art. 2253 c.c. ed in relazione al numero complessivo dei soci, l'organo amministrativo ha la facoltà di far precedere l'assemblea generale da assemblee parziali o separate.

In tali ipotesi le assemblee parziali saranno convocate in località site in zona nel cui territorio abbiano sede o residenza almeno 50 (cinquanta) soci. Le zone territoriali saranno individuate dal consiglio di amministrazione con deliberazione non opponibile. Le assemblee parziali e separate dovranno essere convocate con lo stesso avviso dell'assemblea generale per discutere e deliberare sulle stesse materie o

ordine del giorno, e l'ultima assemblea parziale o separata dovrà avere luogo almeno otto giorni prima dell'assemblea generale.

Le assemblee parziali o separate eleggeranno i propri rappresentanti all'assemblea generale nella misura di uno ogni 10 (dieci) soci o frazione di dieci soci presenti o rappresentati. I rappresentanti dei soci eletti nelle assemblee parziali o separate avranno diritto a tanti voti quanti sono quelli ricevuti in sede di elezione.

Alle assemblee parziali o separate si applicano, per quanto compatibili, le stesse norme della assemblea generale.

Nel caso di indizione di assemblee parziali o separate l'assemblea sociale si costituirà con i soci delegati o rappresentanti.

La validità ed i voti nell'assemblea generale saranno determinati dalla somma dei voti dei soci presenti, ma che non erano presenti o rappresentati alle assemblee parziali o separate, dei soci rappresentati, ma che non erano rappresentati o presenti nelle assemblee parziali o separate, dai soci delegati presenti e che non potranno delegare ad altri soci la propria rappresentanza.

L'assemblea separata é, comunque, costituita dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa e di titoli partecipativi, assemblea regolata, per quanto compatibili, dalle norme del presente statuto.

L'assemblea separata dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa e di titoli partecipativi:

- a) viene convocata dal consiglio di amministrazione ovvero dal rappresentante comune dei possessori, quando lo si ritenga necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei possessori;
- b) delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio di diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- c) delibera sulla costituzione di un eventuale fondo proprio per le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Per partecipare alle assemblee separate i possessori di titoli privi di diritto di voto devono depositare i titoli, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, presso la sede principale della cooperativa o presso gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, specificando la loro qualità di soci finanziatori e/o socio cooperatore.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali, chiederne estratti, assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni, provvede all'esecuzione

delle deliberazioni dell'assemblea separata e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

ART. 25: L'ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'assemblea ordinaria é convocata dal consiglio di amministrazione ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Sono, altresì, poteri esclusivi dell'assemblea sociale:

- a) discutere ed approvare il bilancio annuale e pluriennale;
- b) nominare ed eleggere l'organo amministrativo, il collegio sindacale, il revisore contabile ed il collegio arbitrale;
- c) determinare il compenso per i sindaci e per gli amministratori;
- d) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento della cooperativa, nonché per stimolare lo spirito di previdenza dei soci;
- f) adottare le procedure di programmazione triennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento della società, approvandone annualmente, in sede di assemblea di bilancio, gli statuti di attuazione e l'eventuale aggiornamento. La deliberazione di cui alla presente lettera sarà assunta previo parere dell'assemblea dei soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- g) approvare il regolamento per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo o sotto le altre forme previste dalla legge da instaurare con i soci;
- h) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- i) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- j) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- k) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, ancorché non di esclusiva competenza, solo e quando vengono sottoposti allo esame ed approvazione dell'assemblea.

ART. 26: L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'assemblea straordinaria é convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed é regolata dall'art. 2365 del codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla liquidazione e sulla nomina dei liquidatori, sulla proroga della durata della società e sullo eventuale scioglimento anticipato.

ART. 27: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatto a mezzo avviso, con l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, dell'eventuale seconda convocazione, da affiggersi in modo visibile nei locali della società. L'avviso deve essere partecipato ai soci ed ai sindaci. L'organo amministrativo deve convocare, senza indugio, l'assemblea quando ne sia fatta richiesta da un quinto dei soci o dal collegio sindacale.

In caso di inerzia dell'organo amministrativo, trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta, provvederà, con poteri sostitutori il collegio sindacale.

ART. 28: DIRITTO A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA.

Possono intervenire all'assemblea i soci lavoratori-cooperatori, i soci sovventori, ed il rappresentante dei sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa o dei titoli partecipativi.

In caso di malattia o altro legittimo impedimento, il socio può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia amministratore o sindaco della società, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Il socio, inoltre, può farsi rappresentare da terzi mediante rilascio di delega scritta con firma autenticata.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri **dieci** soci e comunque non più del 10% (dieci per cento) del totale dei soci aventi diritto al voto.

I componenti del collegio sindacale, salvo legittimo impedimento, hanno l'obbligo di partecipare alle assemblee sociali.

ART. 29: VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA.

Le assemblee, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono valide, qualunque sia l'argomento da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, presenti e rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della cooperativa, oggetti per i quali occorre l'intervento della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 30: MODALITÀ DI VOTAZIONE.

Le votazioni sono normalmente fatte per alzata di mano.

Le votazioni saranno, invece, fatte per appello nominale o per scheda segreta quando ne faccia richiesta un quinto dei soci presenti o rappresentati.

Le votazioni per la elezione degli organi sociali devono essere fatte per scheda segreta a meno che l'assemblea non acclami l'organo nella sua pienezza.

In caso di votazione segreta, a parità di voti prevale il più anziano di età.

ART. 31: DIRITTO DI VOTO.

Ciascun socio ha diritto a un voto indipendentemente dalla quota o delle azioni nominative possedute.

Le cooperative e le persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni multiplo di cinque della quota nominale sottoscritta e versata, con esclusione della quota sottoscritta e versata per gli effetti dell'art. 14 lettera D) del presente statuto e fino ad un massimo di 5 (cinque) voti.

A ciascun socio sovventore spetta un voto per ogni multiplo di dieci della quota nominale sottoscritta e versata.

Qualora i voti dei soci sovventori, determinati ai sensi del precedente comma, fossero superiori ad un terzo dei voti spettanti all'assemblea, i voti di ciascun socio sovventore saranno rideterminati limitando il numero totale dei voti ad un terzo e ripartendo i voti in modo proporzionale ai conferimenti dei singoli soci sovventori.

I soci detentori di azioni di partecipazione cooperativa e di titoli partecipativi si riuniscono in assemblea, ai sensi dell'art. 6 della legge 31.01.92 n. 59 ed il rappresentante comune delegato ha diritto di partecipare all'assemblea dei soci e di impugnarne le deliberazioni.

É fatto salvo il diritto alla rappresentanza mediante delega.

Le generalità dei soci presenti e rappresentati devono essere fatte constare nel processo verbale della seduta.

ART. 32: PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, é presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza dal vicepresidente, salvo che, su richiesta di almeno un quinto dei soci, l'assemblea non elegga il proprio presidente.

Il presidente chiama una persona di sua fiducia a svolgere le mansioni di segretario e nomina, all'occorrenza, due o più scrutatori. Il verbale dell'assemblea straordinaria é redatto da un notaio qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale che é firmato dal presidente e dal segretario ed é redatto nell'apposito libro sociale. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e trascritto sul libro delle assemblee almeno negli estremi di registrazione e di pubblicazione.

ART. 33: VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE.

Il verbale dell'assemblea sociale, con esclusione del verbale delle assemblee straordinarie, é approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nella seduta successiva all'assemblea ed é posto a disposizione dei soci per eventuali osservazioni.

ART. 34: L'AMMINISTRATORE UNICO - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'amministratore unico, ove nominato dall'assemblea, assume tutti i poteri di seguito elencati per il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero variabile di consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di quindici. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge.

I consiglieri sono eletti fra i soci cooperatori, i soci sovventori o persone di fiducia degli stessi o rappresentanti di enti e persone giuridiche ammessi a soci, secondo quanto disposto dall'art. 06.

La maggioranza dei consiglieri, comunque, deve essere costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso di vacanza di uno o più amministratore il consiglio si completa a norma dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo i consiglieri fra le categorie di soci alla quale apparteneva o alle quali appartenevano rispettivamente i consiglieri da sostituire.

Nel caso di mancanza di oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il consiglio dovrà intendersi decaduto e il collegio sindacale deve sollecitamente convocare l'assemblea sociale per la elezione del nuovo consiglio di amministrazione.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso, tuttavia l'assemblea può, con propria deliberazione, assegnare loro un emolumento per l'opera prestata.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società e l'indennità di missione per l'esercizio dei poteri nello interesse della società.

ART.35: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE.

Il consiglio di amministrazione elegge, nel suo seno, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci, il presidente ed il vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o al comitato esecutivo.

ART.36: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione é convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e su richiesta di un terzo

dei consiglieri o del collegio sindacale.

La convocazione é fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, con ogni mezzo utile per informare i consiglieri ed i sindaci almeno un giorno prima della seduta.

ART. 37: VALIDITÀ DELLE SEDUTE. VOTAZIONI.

Le riunioni hanno validità solo se intervengono la maggioranza dei componenti in carica.

Le votazioni sono fatte normalmente per alzata di mano, devono essere fatte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere oppure quando sono trattati argomenti ai quali sono interessati gli amministratori o i sindaci oppure parenti o affini entro il quarto grado.

A parità di voti nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del presidente della seduta, mentre in quelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Alle sedute del consiglio devono essere invitati tutti i componenti del collegio sindacale.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica e vengono sostituiti a norma dell'art. 2386 del codice civile. I consiglieri così nominati durano in carica fino al rinnovo dell'intero consiglio.

La pronuncia di decadenza dell'amministratore, ai sensi del comma precedente, È atto di ricognizione inoppugnabile da prendersi dal consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

ART. 38: VERBALI DEL CONSIGLIO.

I verbali del consiglio sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto le mansioni di segretario. I verbali sono sottoposti alla lettura ed approvazione del consiglio in una delle sedute successive alla riunione.

ART. 39: COMPITI E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelle che, per legge o per statuto, sono riservate alla competenza dell'assemblea.

A soli fini enunciativi, per una prima e pronta individuazione dei poteri dell'organo amministrativo, ferma la statuizione del precedente comma che attribuisce al consiglio pienezza di poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, spetta, fra l'altro, all'organo amministrativo:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
2. redigere i progetti di bilancio annuale e pluriennale;
3. redigere i progetti di fusione e di scissione;
4. redigere la relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa e l'atto di indirizzo per l'ammissione di

nuovi soci ed il rispetto del criterio della prevalenza;

5. redigere la relazione sulla situazione patrimoniale in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale e sottoporla con ogni urgenza all'assemblea dei soci;

6. compilare ed approvare i regolamenti interni, con specifico obbligo per il regolamento per i rapporti di lavoro, previsti dal presente statuto e sottoporli all'assemblea dei soci;

7. stipulare convenzioni con banche e/o enti abilitati a concedere finanziamenti e a deliberare la prestazione di garanzie e/o fidejussioni per la concessione di crediti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

8. conferire procure per atti o per categorie di atti a consiglieri, dipendenti, o terzi per il disbrigo di particolari affari;

9. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; nominare un direttore per il buon funzionamento della società;

10. dare l'adesione della società ad organismi cooperativi nazionali, che esplicano attività analoghe o affini;

11. deliberare per l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;

12. deliberare sull'istituzione di succursali, di agenzie, di filiali o di sedi secondarie;

13. acquistare e vendere cose mobili ed immobili, attrezzature ed impianti, stipulare contratti di locazione anche finanziaria; assumere e concedere in locazione cose mobili ed immobili; costituire pegni e privilegi sia attivi che passivi; consentire iscrizioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce e postergazioni di ipoteche esonerando da ogni responsabilità il Conservatore dei Registri Immobiliari;

14. incassare e ritirare somme e titoli nonché svincolarli o tramutarli presso qualsiasi ufficio pubblico e privato ed in specie presso le tesorerie, le Intendenze di Finanza, gli uffici postali, il debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli istituti di emissione, le banche, ecc.;

15. emettere, girare, incassare e quietanzare effetti cambiari, cambiali, assegni di conto corrente e circolari;

16. dare corso a lite attive e resistere nelle liti passive nominando avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione;

17. deliberare la partecipazione a società aventi scopi o fini analoghi,

18. deliberare per l'acquisto, la cessione, la permuta di azioni e/o quote nelle società partecipate o controllate. Deliberare l'acquisto di azioni proprie quando l'indebitamento complessivo della cooperativa non supera di quattro volte il suo patrimonio netto;

19. aderire ad aste pubbliche o private, presentare e migliorare offerte, costituire e svincolare depositi cauzionali;

20. istituire o sopprimere per il miglior adempimento dei fini sociali, in ogni località del territorio nazionale o della CEE, succursali, agenzie, depositi, filiali, magazzini, nonché proporre alla assemblea sociale la istituzione di sedi secondarie con la determinazione delle attribuzioni specifiche e delle relative zone territoriali di competenza. I poteri di cui al precedente comma non sono tassativi, né potranno essere invocati per la esclusione degli altri e tutti i poteri che restano comunque conferiti al consiglio di amministrazione con la sola esclusione di quelli che per disposizione di legge o dell'atto costitutivo o del presente statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

Il consiglio potrà articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro, potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari problemi o compiti e nominare un comitato esecutivo.

Il consiglio potrà, altresì, nominare uno o più consiglieri delegati determinandone le funzioni e le retribuzioni.

I gruppi di lavoro, le commissioni e le commissioni tecniche avranno potere consultivo; avranno potere deliberativo ed esecutivo solo su specifica delega del consiglio di amministrazione.

ART. 40: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente, pertanto, è autorizzato a riscuotere da privati e da pubbliche amministrazioni, rilasciando quietanza liberatoria; ad effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo; di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

Il presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vicepresidente o ad un consigliere o, con speciali procure per atti o categorie di atti, ai direttori o impiegati della società che non siano soci.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 41: IL COMITATO ESECUTIVO.

Il comitato esecutivo può essere eletto dal consiglio di amministrazione e si compone di tre membri: il presidente e due consiglieri. Il comitato esecutivo esercita i poteri e le attribuzioni delegate dal consiglio di amministrazione e, in caso di urgenza, tutti i poteri del consiglio di amministrazione e sulle materie a questo riservate.

Le deliberazioni adottate con i poteri del consiglio dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 42: IL COLLEGIO SINDACALE.

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi, tra i quali é eletto il presidente, e di due membri supplenti, tutti eletti dall'assemblea dei soci.

Il collegio dura in carica tre esercizi ed i componenti sono rieleggibili.

I componenti del collegio sindacale, qualora l'organo sia incaricato del controllo legale, dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili (presidente) e agli albi individuati come per legge per gli altri componenti; nel caso di incarico di controllo legale e controllo contabile tutti i membri dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili.

Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea sociale ed il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 43: COMPITI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Il collegio sindacale, se nominato, deve:

1. controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, ove incaricato del controllo legale;
2. accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto economico con le risultanze dei libri sociali e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale, ove incaricato del controllo contabile;
3. certificare la prevalenza del rapporto mutualistico sugli altri rapporti.

Il collegio sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

I sindaci possono, in ogni momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono essere verbalizzati nell'apposito libro.

ART. 44: RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E VERBALI DELLE SEDUTE.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi per procedere alla verifica di cassa.

Le deliberazioni adottate ed i rilievi eventualmente formulati devono essere riportati nell'apposito libro.

Le deliberazioni del collegio sindacale sono valide quando adottate a maggioranza dei componenti; il sindaco dissenziente ha diritto di far verbalizzare il proprio dissenso anche motivandolo.

I sindaci devono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione e alle assemblee e possono assistere alle sedute del comitato esecutivo.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee e a due sedute del consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio sociale, decadono dall'ufficio; gli stessi sono sostituiti dall'assemblea nella sua prima adunanza.

ART. 45: POTERI SOTITUTORI E RESPONSABILITÀ DEI SINDACI.

Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I componenti il collegio sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità agli obblighi derivanti dalla loro carica.

ART. 46: NOMINA E POTERI DEL REVISORE CONTABILE.

Il revisore contabile è nominato dall'assemblea dei soci nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

Il revisore ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto economico con le risultanze dei libri sociali e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

TITOLO VI°: NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 47 : CONTROVERSIE.

La soluzione di ogni e qualsivoglia controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione delle disposizioni del presente statuto, ovvero derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione o riguardino comunque i rapporti fra soci e soci, fra i soci e gli amministratori, fra soci, amministratori e la società sono devolute alla competenza del Tribunale competente per la sede sociale della società.

ART. 48: FUNZIONAMENTO TECNICO DELLA SOCIETÀ.

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società può essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da redigersi a cura del consiglio di amministrazione che li approverà e li sottoporrà all'assemblea dei soci.

Nel regolamento possono essere stabiliti, fra gli altri poteri: i poteri del direttore, del comitato esecutivo, di eventuali comitati e di gruppi di lavoro e le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART. 49: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dal presente statuto, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale rivalutato effettivamente versato dai soci, i dividendi eventualmente

maturati, i fondi necessari per annullare le fidejussioni prestate e le riserve divisibili accumulate dalla cooperativa nel rispetto delle norme dedicate alle cooperative a mutualità prevalente e non, dovrà essere devoluto:

1. al rimborso delle azioni di partecipazione cooperative;
2. al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
3. al fondo mutualistico e di promozione e di sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.1992 n. 59.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa e le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso di capitale.

ART. 50: RISPETTO DELLE CLAUSOLE MUTUALISTICHE.

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 cod. civ. integrate da quanto disposto dalla legge 59/92 e recepite dal precedente articolo 4 sono inderogabili e devono, di fatto, essere osservate.

ART. 51: NORMA FINALE E DI RINVIO.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento interno valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

In fase di prima applicazione l'organo amministrativo è delegato ad apportare, con i poteri dell'assemblea, tutte quelle modificazioni che risulteranno necessarie per adeguarlo ad eventuali disposizioni di legge;

III

- di conferire al Presidente dell'Assemblea, i più ampi poteri per procedere a tutte le modifiche o integrazioni al presente verbale o allo statuto che fossero eventualmente richieste dall'autorità competente in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Il Presidente dichiara di aver accertato che il voto è stato espresso in modo palese con comunicazione orale, con i seguenti risultati:

favorevoli: tutti;

astenuti: nessuno;

contrari: nessuno.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente proclama i risultati delle votazioni e dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e quaranta minuti.

- Il costituito, acquisite le informazioni fornite da me Notaio ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr (General Data Protection Regulation) Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali n. 2016/679, con efficacia dal 25 maggio 2018, consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati cosiddetti "sensibili" nonché i dati cosiddetti "personali", presta il proprio consenso per il tratta-